

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 8 del 23.12.1985. Individuazione delle aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo ambientale e paesistico - Adempimenti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 431, articolo 1 ter - Comprensorio Monti Sibillini, versante Maceratese, e massiccio del Monte Nerone.

Il presidente pone in discussione il punto V all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 16/85, a iniziativa della giunta regionale "Individuazione delle aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo ambientale e paesistico - adempimenti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 431, articolo 1 ter - comprensorio Monti Sibillini, versante Maceratese, e massiccio del Monte Nerone" dando la parola al consigliere Giancarlo Scriboni relatore della 4ª commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il presidente pone in votazione la seguente deliberazione amministrativa:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto l'articolo 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 secondo il quale le Regioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge individuano aree di particolare interesse pubblico, paesistico, in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle Regioni dei piani paesistici o urbanistico-territoriali, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

Visto l'articolo 8 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24 con il quale viene istituita la commissione regionale per la tutela dei beni ambientali;

Visto l'articolo 9, primo comma, della suddetta legge regionale nel quale viene stabilito che gli elenchi delle cose e delle località da sottoporre a tutela sono predisposti dalla commissione regionale per la tutela dei beni ambientali;

Visti i DD.MM. del 31 luglio 1985 pubblicati nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale n. 214 dell'11 settembre 1985, concernenti: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Marche", interessanti alcune zone limitrofe a quelle oggetto del presente atto;

Vista la proposta della commissione regionale per la tutela dei beni ambientali riunitasi il 28 novembre 1985, il cui verbale è allegato alla presente deliberazione, che prevede l'ampliamento del vincolo, al fine di completare al-

meno due zone nel nostro territorio di particolare interesse paesistico relative all'area dei Sibillini, versante maceratese, e del Catria-Nerone sulla quale la commissione stessa ha acquisito il parere dei comuni interessati;

Vista la proposta della giunta regionale, esaminata i sensi dell'articolo 22 dello Statuto dalla commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

Art. 1

La zona del comprensorio dei Monti Sibillini, versante della provincia di Macerata ricadente nei comuni di: Acquacanina - Bolognola - Castelsantangelo sul Nera - Cesapalombo - Fiastra - Fiordimonte - Montecavallo - Muccia - Pievebovigliana - Pievetorina - San Ginesio - Sarnano - Ussita - Visso, come risulta dalla planimetria, recante sigla MC/A, allegata alla presente deliberazione e di essa parte integrante, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così delimitata:

- procedendo da NO in cui il confine ricalca quello che definisce la zona già vincolata con il D.M. 31 luglio 1985 e precisamente dal Km. 39 della strada S.S. n. 77 (tav. IGM 124 III SO) nei pressi di Gelagna Bassa che si congiunge verso sud ad un tratto di confine comunale tra Serravalle del Chienti e Muccia. Segue tale tratto il confine comunale fino alla strada comunale proveniente da Muccia e lungo questa fino al centro di Massaprefoglio;
 - prosegue fino alla carreggiabile da Pievetorina seguendo detta strada fino alla località fiume tagliando il confine comunale di Pievetorina;
 - segue fino alla località Giulio per proseguire sul torrente Vasaino;
 - segue il torrente Vasaino fino all'incrocio della strada comunale proveniente da Pievetorina (quota ponte m. 515) per giungere a San Benedetto Valle seguendo detta strada;
 - segue fino al Pié del Sasso (tav. IGM 132 IV NO) e da qui verso sud segue il torrente La Valle verso la sorgente congiungendosi con il crocicchio dei confini comunali tra Visso, Montecavallo e Serravalle del Chienti;
 - prosegue nel confine comunale tra Serravalle del Chienti e Visso fino a M. S. Angelo dove incontra il confine regionale (punto in cui la delimitazione dell'area già vincolata prosegue verso nord).
- La delimitazione dell'area interessata prosegue invece verso sud seguendo il confine regionale (tav. I.G.M. 132 IV SO-132 IV SE-132 III NE) fino all'incrocio di tale confine con quello che delimita le due province di Macerata ed Ascoli Piceno (tav. IMG. 132 I SO) in località Palazzo Borghese;
- segue il confine tra le due province citate (tav. IGM 132 I NO) fino a raggiungere la strada statale Picena

n. 78 sulla curva per Samano al Km. 35,850 circa (angolo SE della tav. IGM 124 II SO);

- segue la S.S. Picena n. 78 fino al Km. 26 per proseguire sulla strada n. 502 per Caldarola;
- prosegue sulla strada n. 502 (tav. IGM 124 II NO) fino al bivio per Cessapalombo e toccato tale centro prosegue fino a riprendere la S.S. Picena n. 78 in località Pintura del Grillo;
- segue da tale incrocio il confine comunale tra Caldarola e Cessapalombo fino alla diramazione del limite comunale tra Pievebovigliana e Cessapalombo in località Campo Capato (tav. IGM. 124 III NE);
- dall'incrocio di detto confine con quello che delimita il comune di Fiastra con Cessapalombo, prosegue sul confine comunale tra Pievebovigliana a nord e Fiastra a sud;
- segue tale confine fino al fiume Chienti; prosegue sul fiume Chienti (tav. IGM. 124 III SO) sino all'altezza del Km. 39 della S.S. n. 77 chiudendo la perimetrazione dell'area interessata.

Da detta perimetrazione sono esclusi le zone omogenee "A" e "B" delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo le zone "A" dei nuclei storici di: Fiordimonte, Castello, Marzoli, Vico di Sopra, Vico di Sotto, Villanova, Alfi, Nemi, Arciano, Petignano nel comune di Fiordimonte; Piè del Colle, nel comune di Acquacanina; San Maroto, Cupa, Roccamai, Pontelatrate nel comune di Pievebovigliana; S. Lorenzo, Trebbio, Rapacozzi, nel comune di Fiastra; Castelsantangelo sul Nera, Pian dell'Arco, Spina del Gualdo, Borgia, Nocelleto, Macchie nel comune di Castelsantangelo sul Nera, Visso, Aschio, Chiusita, Fematre, Mevale, Trasenna, Riofreddo, nel comune di Visso; Pieve, Castel Fantellino, Palazzo, nel comune di Ussita; Torricchio, Capriglia, Antico, Appennino, Fiume, Gallano, Vari, nel comune di Pievetorina; Villa Malvezzi, nel comune di Bolognola; Morico, Col dell'Aio, Rocca, Colonnata, nel comune di S. Ginesio; Montalto, Col Di Pietra, Monastero, nel comune di Cessapalombo; Giove, Massa Prefoglio, Vallicchio nel comune di Muccia; Piobbico, Giampereto, Terro, Bisio, S. Casciano, Camponotico, Coldipastena, nel comune di Samano. Sono altresì escluse le opere pubbliche, ferme restando le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 n. 3763 del 24 giugno 1982, nonché le aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e le zone di insediamenti produttivi, industriali e artigianali, dotate di strumenti urbanistici attuativi, gli impianti termali e gli impianti zootecnici già assistiti da finanziamento pubblico.

Nella predetta delimitazione sono vietate fino all'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale paesistico, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia nell'ambito dei piani particolareggiati o di recupero in vigore.

Art. 2

- La zona del Massiccio del Monte Nerone ricadente nei comuni di: Apecchio, Cagli, Piobbico e Urbania, come risulta dalla planimetria, recante sigla PS/A, allegata alla presente deliberazione e di essa parte integrante, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno

1939, n. 1497, articolo 1 (nn. 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

- il limite SE coincide con la zona già vincolata con D.M. 31 luglio 1985, zona del Massiccio del Monte Catria, e va dal bivio a nord dell'abitato di Cagli tra la S.S. n. 3 Flaminia e la strada che da Cagli si dirige a Monte Belvedere (tav. IGM. 116 IV SE);
- da tale bivio si unisce al vicino fosso Bosso e lo segue fino a portarsi sulla strada provinciale del Secchiano ad Ovest di Cagli;
- segue tale strada provinciale (tav. IGM 116 IV SO) fino oltre il bivio per Pianello e fino al termine, prosegue da qui lungo il torrente Certano, fino al limite regionale; mentre il limite della zona già vincolata prosegue sul confine regionale in direzione SE, il limite relativo all'area in questione segue il confine regionale in direzione NO; dopo Casa Pian della Serra (tav. IGM. 115 I SE) prosegue sul confine regionale fino al Fosso Buio e seguendo tale fosso rientra in territorio regionale fino al Molino di Pian di Villa; prosegue sul fosso Menatoio e sul torrente Biscubio a sud di Apecchio fino all'intersezione del fosso con la S.S. 257 al Km. 28.600; prosegue su questa strada fino al Km. 31.500 località S. Andrea (tav. IGM 116 IV SO) in corrispondenza del limite comunale tra Piobbico e Apecchio;
- segue il confine comunale verso nord tra Apecchio e Piobbico;
- segue un piccolo tratto di confine comunale tra Urbania e Apecchio nei pressi del torrente Candigliano (tav. IGM. 115 I NE e 116 IV NO) e prosegue sempre verso nord sul confine comunale tra S. Angelo in Vado e Urbania fino a quando questo seguendo il fiume Metauro incrocia la S.S. 73/bis al Km. 43.750 (tav. IGM. 109 III SO);
- prosegue sulla S.S. 73/bis verso est, tocca l'abitato di Urbania e prosegue sulla strada provinciale per Fermignano (tav. IGM. 116 IV NO), fino al Km. 13 al bivio per Acqualagna;
- segue la strada in questa direzione fino ad incontrare il confine comunale tra Acqualagna ed Urbania in località Fangacci;
- segue il confine comunale verso sud fino al fiume Candigliano che costituisce confine comunale tra Acqualagna e Cagli;
- segue detto confine sul fiume Candigliano verso NE fino alla confluenza nel detto fiume del Fosso delle Vene (tav. IGM 116 IV NE) in località Cā Bartolozzi, segue il fosso delle Vene verso sud fino alla località S. Floriano e da qui segue la strada che scendendo verso sud tocca Monte Belvedere e chiude la perimetrazione sul bivio a nord di Cagli sulla S.S. 3 Flaminia.
- Da detta perimetrazione sono escluse le zone omogenee "A" e "B" delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo le zone "A" dei nuclei storici di: Monteforno, Bacciardi, Cordella, nel comune di Piobbico ed il nucleo del Castello Brancaloni e del Borghetto di Piobbico; Pieia, Secchiano, Massa nel comune di Cagli. Sono altresì escluse le opere pubbliche, ferme restando le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763 del 24 giugno 1982, nonché le aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e le zone di insediamenti produttivi, industriali e artigianali, dotate di strumenti urbanistici attuativi, gli impianti termali e gli

impianti zootecnici già assistiti da finanziamento pubblico.

Nella predetta delimitazione sono vietate, fino all'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale paesistico, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia nell'ambito dei piani particolareggiati o di recupero in vigore.

Art. 3

Il presidente della giunta regionale provvederà a che copia del bollettino ufficiale della Regione Marche, contenente il presente atto unitamente al verbale della commissione regionale per la tutela dei beni ambientali, venga affisso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia del bollettino stesso, contenente le planimetrie allegata alla presente deliberazione, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi.

Avvenuta la votazione, il presidente ne proclama l'esito: "Il consiglio approva".

IL PRESIDENTE

f.to (Rodolfo Giampaoli)

COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA DEI BENI AMBIENTALI

Verbale n. 2

Il giorno 28 Novembre 1985, alle ore 16, presso la sede dell'Assessorato Urbanistica-Ambiente della Regione Marche-Sala C.U.R. si è riunita la Commissione Regionale per la tutela dei Beni Ambientali, regolarmente convocata dal Presidente, per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) — Vincolo paesaggistico di cui all'art. 1 quinquies della legge n. 431/85 per le zone:
 - Monti Sibillini (versante del Maceratese)
 - Monte Nerone

omissis

- 1) *Tutela paesaggistica dei Monti Sibillini nel versante della provincia di Macerata*

Dopo ampia discussione sull'argomento la Commissione considerato che:

Con il decreto Ministeriale 11.5.1952 il Bosco di Sassotetto nel Comune di Sarnano (Macerata) è stato riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497, perchè per la sua estesa vegetazione arborea, composta da faggi secolari, costituisce un'attraente zona verde. Tale bosco è distinto in catasto con le particelle 165, 166 del foglio n. 21.

Con il Decreto Ministeriale del 17.5.1963 pubblicato sulla G.U. n. 155 dell'11.6.1963 la zona dell'antico abitato del Comune di Visso è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico perchè, con il verde delle colline, i boschi, i prati, i giardini ed i corsi d'acqua che attraversano l'abitato, con le sponde delimitate da filari di alti pioppi e che sono la caratteristica naturale cornice ed antichissimi monumenti ed allo stesso medioevale abitato di Visso, costituisce una spontanea frazione di elementi della natura con quelli del lavoro umano, venendo a formare un com-

plesso di cose immobili di grande valore estetico tradizionale.

La zona è compresa nel raggio di un chilometro con centro in piazza di Santa Maria escluso l'abitato della frazione di Vallopa;

Con il Decreto Ministeriale del 9.2.1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4.3.1976, una zona del Comune di Ussita è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497 perchè presenta un caratteristico aspetto di valore estetico, storico e tradizionale, dato dalla spontanea concordanza tra la espressione della natura montana e quella del lavoro umano, costituito questo ultimo dalla presenza di nuclei storici di interesse monumentale delle frazioni di Castel Fantellino e Palazzo e inoltre la predetta zona, comprende notevoli rilievi montani, il massiccio del Monte Bove che ha caratteristiche dolomitiche uniche nell'Appennino Centrale, unitamente a vaste distese di boschi costituisce un insieme di pregevoli quadri naturali di sublime bellezza, godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico ed in modo particolare per lo scenario suggestivo che si presenta a chi proviene da Visso e attraverso il fondo valle, caratterizzato quest'ultimo dallo scorrere del Fiume Ussita.

Tale zona è costituita dagli immobili compresi nei fogli catastali 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 del nuovo catasto terreni del Comune di Ussita ed è delimitata dal perimetro formato dalla linea di confine di Ussita con il Comune di Castelsantangelo fino alla intersezione della linea limite del foglio 39, indi da detta linea, fino alla intersezione della linea limite del foglio 38, idem 37, idem 33, idem 25, idem 26, idem 17, idem 18, idem 19, idem 29, idem 35, idem 40, fino alla intersezione con la linea di confine con il Comune di Castelsantangelo;

Con il Decreto Ministeriale 24.1.1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21.2.1977, alcune zone nel Comune di Bolognola sono state riconosciute di notevole interesse pubblico in quanto naturale anfiteatro racchiuso dalla cerchia montana dei Monti Sibillini del Versante Maceratese, partendo da Monte Pennino sino a Monte S. Vicino, comprendente i crinali dei Monti Valfabbio, Cacamillo, Rotondo, Pizzo Tre Vescovi, Priora, Castelmannardo, Sassotetto, caratterizzato dalla presenza di faggete di eccezionale valore paesaggistico e naturalistico, nonché da zone quali il Vallone dell'Acquasanta, avente particolare unità di ambiente e tale da essere individuato come biotopo.

Tali zone sono descritte nei fogli catastali 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 confinanti con i Comuni di Sarnano, Acquacarina, Ussita, Montefortino, con l'esclusione dei fogli catastali 6 e 8;

Considerato che i predetti decreti riguardano aree del comprensorio dei Monti Sibillini nel Versante della Provincia di Macerata e che con un ulteriore decreto Ministeriale del 31.7.1985, pubblicato nella G.U. dell'11.9.1985, n. 214, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico per i motivi contenuti nel decreto stesso, la zona dei Monti Sibillini, nel versante della Provincia di Ascoli Piceno, ricadente nei Comuni di Amandola, Montefortino, Montemonaco, Montegallo e Arquata del Tronto;

Considerato inoltre che un'altra ampia zona del comprensorio dei Monti Sibillini nel versante della Provincia di Macerata ricadente nei Comuni di Acquacarina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastrea, Fiordimonte, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievetorina, San Ginesio, Sarnano, Ussita, Visso, riveste no-

tevole interesse paesaggistico perchè il comprensorio dei Monti Sibillini racchiude il massiccio più elevato del territorio marchigiano e riassume in se caratteristiche morfologiche, geologiche e archeologiche non riscontrabili in altre zone, e originate da una serie di fattori propri delle quote elevate.

La sovrapposizione delle caratteristiche geologiche strutturali connesse alle particolari condizioni climatiche ha modellato le sue cime ed i suoi pendii dando origine ad una varietà di situazioni anche molto rare come fenomeni di carsismo ipogeo e di gole.

A questo corrisponde una zonizzazione altitudinale della vegetazione dovuta alle variazioni climatiche e alla costante presenza di acqua nel sottosuolo.

Vaste praterie offrono in primavera spettacoli eccezionali per le massicce fioriture di orchidee, narcisi, genziane, garofani. Le zone più impervie e più rocciose ospitano, invece, specie di piccole dimensioni quali le associazioni pioniere che con le loro formazioni a pulvino e le radici molto sviluppate, risultano del difficile adattamento all'ambiente nell'alta montagna, che fissano il substrato, limitando così la caduta dei detriti. Sono specie residue sopravvissute alle recenti glaciazioni che si sono spinte nelle zone più alte del massiccio.

La fascia altitudinale superiore comprende un paesaggio tipico dell'alta montagna appenninica con vasti pascoli, ghiaioni calcarei, zone rupestri, dove vegetano rare ed importanti specie di origine alpina e appenninica (stel alpina).

La fascia altitudinale intermedia, ospita quasi esclusivamente boschi di faggio con qualche esemplare di altre specie quali l'acero montano, l'acero riccio, il sorbo montano. In tale fascia è da segnalare il biotopo della montagna del Torricchio che è anche riserva integrale e la faggeta di alto fusto in località Pintura di Bolognola.

La fascia altitudinale collinare ospita le specie mesofile come il carpino nero, l'ormiello, la roverella e gli aceri.

Sono presenti boschi di leccio, una specie sempre verde tipica delle fasce costiere che si adatta sulle pareti calcaree più esposte al sole.

Nella zona intermedia tra il piano collinare e quello montano, vivono il castagno e il cerro.

Per quanto riguarda la fauna, i Sibillini ospitano numerose specie anche se negli ultimi anni si è verificato un processo di impoverimento ed, in alcuni casi l'estinzione.

Sono però presenti il lupo appenninico, protetto da una legge nazionale il gatto selvatico, la donnola, la faina, la martora e la puzzola; fra i roditori lo scoiattolo, la lepore e l'istrice.

Sono presenti anche esemplari di aquila reale, gufo reale e l'astore.

La zona è ricca di testimonianze archeologiche, in particolare Cessapalombo, Muccia, Pievevitorina, San Ginesio, Sarnano ecc.

Il fondovalle è di rilevante interesse storico tradizionale ricco di valori culturali preziosi ed inimitabili come chiese, conventi, rocche, ecc. che sono disseminati un po' in tutta l'area, anche se risultano concentrati principalmente nei centri urbani di Ussita, Visso, Fiastra, Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera.

Fra queste emergenze da ricordare, nel Comune di Visso il Santuario di Macereto del XVI secolo e nel Comune di Ussita i nuclei storici di Castel Fantellino e Palazzo.

Non mancano, purtroppo, elementi che interrompono e disturbano profondamente l'unitarietà dell'ambiente. L'intervento dell'uomo, che, per secoli è stato meno incisivo nei confronti delle trasformazioni del territorio, ne-

gli ultimi decenni ha infranto e modificato in termini negativi l'ambiente.

Ne è esempio particolarmente significativo il nucleo di Frontignano ammassatosi in pochi anni su una bellissima località alle falde del Monte Bove, al quale è stata fatale la presenza degli impianti di risalita.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire ulteriori modificazioni dell'aspetto esteriore dell'intero territorio dei Monti Sibillini, compreso quello ricadente nei Comuni di Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Montecavallo, Muccia, Pievevitorina, Pievevitorina, S. Ginesio, Sarnano, Ussita, Visso (Macerata) che comporterebbero nella attuale situazione descritta nel precedente "Considerato" la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta altresì l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 1 quinquies della legge 431/1985, mediante il piano paesistico o il piano urbanistico-territoriale a cura della Regione Marche;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottanda pianificazione territoriale paesistica;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesperte ragioni anche in base al disposto dell'art. 1 quinquies della legge 8.8.1985, n. 43 la Commissione all'unanimità delibera di sottoporre a tutela della legge 29.6.1939, n. 1497 la zona del comprensorio dei Monti Sibillini, versante della Provincia di Macerata ricadente nei Comuni di: Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Montecavallo, Muccia, Pievevitorina, Pievevitorina, San Ginesio, Sarnano, Ussita, Visso delimitate come di seguito:

— procedendo da NO in cui il confine ricalca quello che definisce la zona già vincolata con il Decreto Ministeriale 31.7.1985 e precisamente dal Km. 39 della S.S. 77 (tav. IGM 124 III SO) nei pressi di Gelagna Bassa che si congiunge verso sud ad un tratto di confine comunale tra Serravalle del Chienti e Muccia. Segue tale tratto di confine comunale fino alla strada comunale proveniente da Muccia e lungo questa fino al Centro di Massaprefoglio;

Prosegue fino alla carreggiabile da Pievevitorina seguendo detta strada fino alla località Fiume tagliando il confine comunale di Pievevitorina;

Segue fino alla località Giulio per proseguire sul Torrente Vasaino;

Segue il Torrente Vasaino fino all'incrocio con la strada comunale proveniente da Pievevitorina (quota ponte m. 515) per giungere a S. Benedetto Valle seguendo detta strada;

Segue fino al Piè Del Sasso (tav. IGM 132 IV NO) e da qui verso sud segue il torrente La Valle verso la sorgente congiungendosi con il crocicchio dei confini comunali tra Visso Montecavallo e Serravalle del Chienti;

prosegue nel confine comunale tra Serravalle del Chienti e Visso fino a M. S. Angelo dove incontra il confine regionale (punto in cui la delimitazione dell'area già vincolata prosegue verso Nord);

la delimitazione dell'area interessata prosegue invece verso sud seguendo il confine regionale (tav. IGM 132 IV

SO-132 IV SE-132 III NE) fino all'incrocio di tale confine con quello che delimita le due province di Macerata ed Ascoli Piceno (tav. IGM 132 I SO) in località Palazzo Borghese;

segue il confine tra le due province citate (tav. IGM 132 I NO) fino a raggiungere la strada statale Picena n. 78 sulla curva per Sarnano al Km. 35,850 circa (angolo SE della tav. IGM 124 II SO);

segue la SS. Picena n. 78 fino al Km. 26 per proseguire sulla strada n. 502 per Caldarola;

prosegue sulla strada n. 502 (Tav. IGM 124 II NO) fino al bivio per Cessapalombo e, toccato tale centro, prosegue fino a riprendere la S. S. Picena 78 in località Pintura del Grillo;

segue da tale incrocio il confine comunale tra Caldarola e Cessapalombo fino alla diramazione del limite Comunale tra Pievevitorina e Cessapalombo in località Campo Capato (Tav. IGM 124 III NE);

dall'incrocio di detto confine con quello che delimita il Comune di Fiastra con Cessapalombo prosegue sul confine comunale tra Pievevitorina a nord e Fiastra a sud;

segue tale confine fino al Fiume Chienti; prosegue sul fiume Chienti (tav. IGM 124 III SO) fino all'altezza del Km. 39 della S.S. 77 chiudendo la perimetrazione dell'area interessata.

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41 quinquies lett. A) della legge 17 agosto 1942, n. 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, salvo i nuclei abitati di:

Fiordimonte, Castello, Marzoli, Vico di Sopra, Vico di Sotto, Villanova, Alfi, Nemi, Arciano, Petriniano nel Comune di Fiordimonte;

Piè del Colle nel Comune di Acquacanina; San Maroto, Cupa, Rocamaia, Ponteltrave nel Comune di Pievevitorina; San Lorenzo, Trebbio, Rapacozzi, nel Comune di Fiastra; Castelsantangelo sul Nera, Pian dell'Arco, Spina del Gualdo, Borgia, Nocelleto, Macchie, nel Comune di Castelsantangelo sul Nera;

Visso, Aschio, Chiusita, Croce Fematre, Mevale, Trasenna, Riofreddo nel Comune di Visso; Pieve, Palazzo, Castel Fantellino nel Comune di Ussita; Torricchio, Capriglia, Antico, Appennino, Fiume, Gallano e Vari

E nel Comune di Pievevitorina; Villa di Mezzo o Malvezzi nel Comune di Bolognola; Morico, Col dell'Aglio, Rocca Colonnata, nel Comune di S. Ginesio, Montalto, Col di Pietra, Monastero nel Comune di Cessapalombo; Giove, Massa Prefoglio e Vallicchio nel Comune di Muccia; Piobbico, Giampereto, Terro, Bis San Casciano, Campanotico, Col di Pasterna, nel Comune di Sarnano.

Nella predetta delimitazione sono vietate fino al 31.12.1986 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano gli aspetti esteriori dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20.4.1982 e n. 3763/6 del 24.6.1982.

2) Tutela paesaggistica del Massiccio del Monte Nerone:

Dopo una ulteriore ampia discussione riguardante il Massiccio del Monte Nerone la Commissione considerato che:

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3020 del 3.9.1981, pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione Marche n. 104 del 5.10.1981 la località denominata "Fosso dell'Eremo" nel Comune di Piobbico è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497 in quanto zona di notevole interesse naturalistico e paesaggistico ove caratteri ambientali di rilevante importanza, sia sotto il profilo paesistico che storico, si fondono in un insieme territoriale omogeneo.

In particolare, mentre le caratteristiche dell'accesso alla gola, in corrispondenza del dipartirsi della stessa dalla vallata principale, possono a prima vista non rivestire un elevato interesse in quanto trattasi di una zona già antropizzata, appena superata la zona d'accesso, il percorso lungo la gola presenta un continuo aumento di interesse.

Infatti le caratteristiche naturali del luogo, particolarmente complesse sia sotto il profilo formale, che sotto il profilo naturale, per la compresenza di svariate specie vegetazionali che da essenze tipiche dell'ambiente palustre, passano rapidamente lungo lo sviluppo delle pendici collinari della vallata, alle essenze proprie dell'ambiente boschivo e rupestre assumono connotazioni più precise e di sempre maggiore valore.

Tale ambiente trova particolare polo di accumulazione di interessi nella zona in cui la valle costituisce un anfiteatro naturale ove sono chiaramente leggibili i resti murari di un antico cenobio.

In tal punto la natura e la preesistenza storica si fondono a costituire un insieme di irripetibile interesse.

Tale zona è così delimitata:

— dall'incrocio della Strada Statale Apecchiese con la strada comunale per Acquanera sino a detta località—quindi proseguendo la strada carreggiabile sino a S. Lorenzo e di qui la mulattiera che sale verso quota 489 e prosegue nel versante est del Fosso dell'Eremo, costeggiante le quote 430 e 686 fino al bivio con la mulattiera a quota 423 in prossimità della località Borgo Cervara, - il Confine prosegue su detta mulattiera fino alla località Caprareccia in prossimità della quota 410 quindi incrocio con la Strada Statale Apecchiese e, proseguendo detta strada, sino all'incrocio con la Strada Comunale per Acquanera;

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22827 del 6.8.1985 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 101 del 29.8.1985, l'area comprendente il Massiccio del Monte Nerone ricadente nei Comuni di Piobbico, Apecchio e Cagli è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497 in quanto il Massiccio del Monte Nerone e il complesso delle Serre rappresentano un insieme ambientale di estremo valore paesistico, per la presenza di particolarità geologiche e geomorfologiche tali da essere uniche nella Regione Marchigiana (Fosso del Bugarone, Fondarca), di ipogei carsici di notevolissima importanza (Grotta delle Tassare, Grotta dei Cinque Laghi), di una vegetazione varia e diffusa che si sviluppa dalle pendici collinari fino ad alta quota con essenze proprie dell'ambiente boschivo e rupestre e con elementi di particolare valore (Taxus Baccata), di un sottobosco di specie arbustive alternato a pascoli e praterie naturali (Prato del Conte, Campo Albello, Pian di Roseto) e di specie rare che hanno già motivato la istituzione di quattro aree floristiche; il tutto fuso in un insieme territoriale omogeneo che comprende e si completa con l'intervento umano testimoniato da resti archeologici, villaggi, ruderi (Pieia, S. Maria in Val d'Abisso, resti di Eremi) e perfettamente godibili attraverso le strade e di sentieri che in esso si intersecano e visibili con prospettive suggestive anche da notevoli distanze.

Detta zona è così delimitata:

— confine con il vincolo esistente nel Comune di Piobbico (D.P.G. Regione Marche n. 3020 del 3.9.1981) che corre lungo la strada provinciale fino alla località Acquana e da qui lungo la strada provinciale Acquana-Fosto-Secchiano in Comune di Cagli fino all'incrocio con la strada Provinciale Cagli-Pietralunga;

— da Secchiano sulla Strada Provinciale Cagli-Secchiano-Pietralunga, che costeggia il Torrente Certano, fino al Ponte sul Bosso tra il km. 10 e 11; da tale ponte risalendo il corso del Bosso e del Certano fino al confine con la Regione Umbria nei pressi dell'Isolaccia;

— da tale incrocio lungo il confine regionale con l'Umbria fino al valico di Acquapartita in Comune di Apecchio;

— da tale valico lungo la strada provinciale Apecchio-Caselle-Acquapartita Serravalle di Carda fino all'incrocio di questa con il torrente Biscubio;

— da tale incrocio lungo il Torrente Biscubio fino al ponte sulla strada statale n. 257 Apecchiese al Km. 28,600 della stessa;

— da tale ponte lungo la Strada Statale Apecchiese fino al ponte sul torrente Biscubio compreso fra i Km. 35 e 36 della stessa nel territorio del Comune di Piobbico;

— da qui lungo il Torrente Biscubio fino alla confluenza con Fiume Candigliano e lungo questo fino al ponte della S.S. n. 257 citata sul Fosso di Val d'Abisso;

— da qui lungo la S.S. n. 257 Apecchiese fino all'incrocio con la Strada Provinciale per Acquana e al confine con il vincolo esistente (D.P.G. Regione Marche n. 3020 del 3.9.1981);

— che con il Decreto Ministeriale del 31.7.1985, pubblicato sulla G.U. n. 214 dell'11.9.1985, la zona del Massiccio del Monte Catria limitrofa all'area del Monte Nerone ricadente nei Comuni di Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola, Serra S. Abbondio è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico perché, omogenea sotto il profilo geomorfologico, costituisce un'unità ambientale alla cui definizione concorrono un ambiente naturale con caratteristiche notevolmente uniformi e un paesaggio umano fra loro strettamente correlati. Le zone montuose qui presenti, che si succedono intervallate da profonde gole e fossi rupestri nelle quali sono ancora evidenti le formazioni geologiche dei periodi più antichi, caratterizzati da ampie praterie di alta quota, costituiscono luogo ideale di numerose specie vegetali e animali anche di particolare rarità, contribuiscono a connotarla come una delle aree più interessanti sotto il profilo paesaggistico.

Tra esse spicca il Monte Catria dalla cui cima si ammira un panorama amplissimo verso nord fino a S. Marino ed all'Adriatico, a nord-est sulla valle del Metauro, a sud fino ai Sibillini ed al Gran Sasso sullo sfondo, ad ovest fino ai Monti del Trasimeno, che per la sua singolarità viene ricordato anche da Dante Alighieri, e le Balze del Monte Acuto, degli Spicci dell'Aquila. Elemento di particolare emergenza storica e ambientale è la famosa Abbazia di Fonte Avellana, raccolta alle pendici della fiancata rocciosa del Monte, testimonianza storica fondamentale della predicazione di S. Romualdo e dell'ordine dei Camaldolesi. Il sistema difensivo della zona di chiara origine medioevale, testimoniato oltre che da resti di strutture architettoniche anche da toponimi legati all'incastellamento della zona, successivamente consolidatosi sotto il Ducato di Urbino attraverso la costruzione di una rete difensiva progettata da Francesco di Giorgio Martini, convive ancora oggi con una serie di centri minori nati con l'utilizzazione agricola della zona attuata in maniera particolarmente consistente durante il secolo XVIII;

— Considerato inoltre che il Massiccio del Monte Catria e del Monte Nerone costituiscono un complesso di rilevante interesse paesaggistico e che una più ampia zona riguardante il Massiccio del Monte Nerone ricadente nei Comuni di Cagli, Piobbico, Apecchio, Urbania, in Provincia di Pesaro, è di notevole interesse paesaggistico perché comprende zone montuose di pregevole ambiente naturale, disseminate di resti archeologici anche monumentali di notevole valore, che rivestono interesse geologico e paleontologico unico nella Regione Marchigiana (Fosso del Bugarone, Fondarca).

Dette zone presentano anche un rilevante interesse floristico per la ricchezza degli elementi che vi si possono rinvenire con specie rare che hanno già motivato l'istituzione di quattro aree floristiche.

All'interno di questo grande Massiccio carbonatico si nota un'elevata diversificazione degli ambienti, con strette valli spesso fortemente incise ed a morfologia rupestre, forre, valleciole, ampie praterie di alta quota, vette ipogee carsiche di notevolissima importanza (Grotta della Tassara, Grotta dei Cinque Laghi). In particolare la gola e le forre rupestri, sono maggiormente diffuse nell'interno del comprensorio e di per se stesso costituiscono un notevole patrimonio sia paesaggistico che naturalistico in quanto si comportano da stazioni di rifugio e accentramento di numerose specie animali e vegetali. La fascia collinare è ricca di complessi monumentali e di centri storici ancora ben conservati tra cui emergono S. Maria in Val d'Abisso, Pieia, Cordella, S. Lorenzo, Bacciardi e Acquana nella zona di Roccaleonella e Secchiano sul fondo valle.

Non mancano, purtroppo, elementi che interrompono e disturbano l'unitarietà dell'ambiente.

L'intervento dell'uomo, che per secoli ha rispettato i rapporti esistenti fra il suo operato e la sua natura, ha in qualche caso infranto e modificato in termini negativi il territorio.

Ne è un esempio la zona di Serravalle di Carda, un tempo molto caratteristica, ormai invasa dagli insediamenti edilizi, con case completamente avulse dalla vecchia tradizione architettonica locale. Da non sottovalutare inoltre l'apertura di cave e la costruzione di una rete viaria fitta ed intricata, che hanno inciso profondamente il complesso montuoso creando in molti luoghi i presupposti di frane e smottamenti alterando il delicato equilibrio idrogeologico.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire ulteriori modificazioni dell'aspetto esteriore dell'intero territorio del Monte Nerone ricadente nei Comuni di Cagli, Piobbico, Apecchio, Urbania (Pesaro) che comporterebbero nella attuale situazione descritta nel precedente "Considerato" la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta altresì l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39, mediante piano paesistico o piano urbanistico territoriale a cura della Regione Marche;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Considerate infine singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni anche in base al disposto dell'art. 1 quinquies della legge 8.8.85, n. 431 la Commissione, al-

l'unanimità delibera di sottoporre alla tutela della legge 29.6.1939, n. 1497 la zona del Massiccio del Monte Nerone ricadente nei Comuni di Cagli, Piobbico, Apecchio, Urbania delimitata come di seguito:

— il limite SE coincide con la zona già vincolata con D.M. 31 luglio 1985, zona del Massiccio del Monte Catria e va dal bivio a nord dell'abitato di Cagli tra la S.S. n. 3 Flaminia e la strada che da Cagli si dirige a Monte Belvedere (Tav. IGM 116 IV SE);

— da tale bivio si unisce al vicino fosso Bosso e lo segue fino a portarsi sulla strada provinciale per Secchiano ad Ovest di Cagli;

— segue tale strada provinciale (Tav. IGM 116 IV SO) fino oltre il bivio per Pianello e fino al termine prosegue da qui, lungo il torrente Certano fino al limite Regionale; mentre il limite della zona già vincolata prosegue sul confine regionale in direzione SE, il limite relativo all'area in questione segue il confine regionale in direzione NO; dopo Casa, Pian della Serra (Tav. IGM 115 I SE) prosegue sul confine regionale fino al Fosso Buio e seguendo tale fosso rientra in territorio regionale fino al Molino di Pian della Villa; prosegue sul fosso Menatoio e sul torrente Biscubio a sud di Apecchio fino all'intersezione del fosso con la S.S. 257 al Km. 28,600 prosegue su questa strada fino al Km. 31,500 località S. Andrea (Tav. IGM 116 IV SO) in corrispondenza del limite comunale tra Piobbico e Apecchio;

— Segue il confine comunale verso nord tra Apecchio e Piobbico;

— Segue un piccolo tratto di confine comunale tra Urbania e Apecchio nei pressi del Torrente Candigliano (Tav. IGM 115 I NE e 116 IV NO) e prosegue sempre verso Nord sul confine comunale tra S. Angelo in Vado e Urbania fin quando questo, seguendo il Fiume Metauro, incrocia la S.S. 73 bis al Km. 43,750 (Tav. IGM 109 III SO); — prosegue sulla S.S. 73 bis verso Est, tocca l'abitato di Urbania e prosegue sulla strada provinciale per Fermignano (Tav. IGM 116 IV NO), fino al Km. 13 al bivio per Acqualagna;

— segue la strada in questa direzione fino ad incontrare il confine comunale tra Acqualagna ed Urbania in località Fangacci;

— segue il confine comunale verso Sud fino al Fiume Candigliano che costituisce confine comunale tra Acqualagna e Cagli;

— segue detto confine sul fiume Candigliano verso NE fino alla confluenza nel detto Fiume del fosso delle Vene (Tav. IGM 116 IV NE) in località Cà Bartolozzi segue il fosso delle Vene verso Sud fino alla località S. Floriano da qui segue la strada che, scendendo verso sud, tocca M. Belvedere e chiude la perimetrazione sul bivio a nord di Cagli sulla S.S. 3 - Flaminia;

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41 quinquies lettera a) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 salvo i nuclei abitati: Monteforno, Bacciardi, Cordella, ed il nucleo del Castello Brancaloni con il Borghetto del Comune di Piobbico; Pieia, Secchiano, Massa, Grumale nel Comune di Cagli.

Nella predetta delimitazione sono vietate, fino al 31 dicembre 1986, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Mini-

steri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

omissis

Non essendoci altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 20.

IL PRESIDENTE
(Dr. Elio Capodaglio)

Deliberazione amministrativa n. 13 del 14.2.1986. Costituzione della Commissione Speciale di indagine e studio sul tema dei rapporti tra Giunta e Consiglio Regionale.

Il presidente pone in discussione dopo averne data lettura la proposta dell'ufficio di Presidenza al punto I dell'o.d.g.: « Costituzione della commissione speciale di indagine e studio sul tema dei rapporti tra giunta e consiglio regionale »

omissis

Al termine della discussione, il presidente pone in votazione la seguente deliberazione amministrativa:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'ordine del giorno approvato nella seduta n. 15 del 20 dicembre 1985 in occasione della discussione sul proprio bilancio preventivo per l'anno 1986;

Ritenuto di dover istituire una commissione speciale per le finalità indicate nel richiamato ordine del giorno;

Sentite le proposte dei gruppi consiliari;
Vista la proposta dell'ufficio di Presidenza;
Visto l'art. 22, secondo comma, dello Statuto regionale;

Visti gli artt. 98 e 101 del Regolamento interno;

DELIBERA

1) è istituita la commissione speciale di indagine e studio sul tema dei rapporti tra giunta e consiglio regionale composta dai consiglieri:

Carlo Ciccioli
Gianfranco Formica
Giorgio Girelli
Silvio Mantovani
Gianluigi Mazzufferi
Piero Mori
Massimo Paci
Giancarlo Scriboni

2) la predetta commissione speciale ha il compito di analizzare i rapporti tra giunta e consiglio regionale, individuare le cause delle disfunzioni in atto e avanzare proposte per una migliore valorizzazione del ruolo di ciascun organo, in particolare vanno avanzate proposte per una razionalizzazione e semplificazione della legislazione e per mettere in grado il consiglio regionale